



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 11/2016

ARGOMENTI

- Entro il 16 giugno il versamento del diritto camerale annuale 2016
- Unioni civili e impresa familiare
- Il super ammortamento spiegato dall'Agenzia Entrate
- Cinque per mille: pubblicati gli elenchi definitivi
- Start-up innovative: nuovi chiarimenti dal MISE
- Legge di Stabilità 2016: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate
- Cartelle esattoriali notificate solo via Pec per imprese, società e professionisti
- Nuovi soggetti ammessi al rimborso Iva in via prioritaria
- Reverse charge su tablet PC, console e laptop
- Limite di reddito per il familiare a carico
- I rimborsi carburante contraffatti sono causa di licenziamento

APPROFONDIMENTI

- Il diritto camerale 2016
- Il super ammortamento

IN BREVE

SOCIETÀ

Entro il 16 giugno il versamento del diritto camerale annuale 2016

Il D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto:

- del 35%, per l'anno 2015,
- del 40%, per l'anno 2016, e
- del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2016, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. **Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 16 giugno 2016.**

Unioncamere ha illustrato alcune novità sull'invio dell'informativa relativa al versamento del diritto camerale 2016, annunciando che il servizio di mailing per l'annualità 2016 sarà erogato utilizzando il solo canale di invio tramite PEC, utilizzando la casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Il recapito delle informative via PEC sarà concluso entro il 31 maggio 2016.

Dal 6 maggio 2016 è inoltre disponibile il sito *internet* <http://dirittoannuale.camcom.it> che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

(Vedi l'Approfondimento)

Unioni civili e impresa familiare

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Tra le novità contenute nella legge sulle unioni civili va segnalata l'introduzione del nuovo art. 230-ter del Codice civile, ai sensi del quale **al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda**, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il convivente di fatto, inoltre, può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata oppure in presenza dei presupposti indicati all'art. 404 del Codice civile.

AGEVOLAZIONI

Il super ammortamento spiegato dall'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Circolare 26 maggio 2016, n. 23/E

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge n. 208/2015) ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione sostenuto per gli **investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.**

Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 l'Agenzia Entrate ne ha illustrato i dettagli, in particolare per quanto riguarda i soggetti ammessi al beneficio, i beni agevolabili e le modalità di utilizzo dell'ammortamento.

(Vedi l'Approfondimento)

Cinque per mille: pubblicati gli elenchi definitivi

Dal 25 maggio 2016 sono consultabili sul sito dell'Agenzia Entrate gli elenchi definitivi degli enti che per quest'anno hanno presentato l'istanza di accesso al contributo del cinque per mille dell'Irpef. **Entro il prossimo 30 giugno 2016** andrà effettuato l'invio delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente da parte degli enti di volontariato;
- all'ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Start-up innovative: nuovi chiarimenti dal MISE

MISE, Parere 20 maggio 2016, n. 141349; n. 141336; n. 141363; n. 141293

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, il 20 maggio 2016, quattro pareri/chiarimenti sulle Start-up innovative:

- il primo, Parere 20 maggio 2016, n. 141349, risponde ad un quesito in merito alla distribuzione degli utili da parte di una società che si è cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese;
- il secondo, Parere 20 maggio 2016, n. 141336, risponde ad un quesito circa lo stato di start-up innovativa a vocazione sociale;
- il terzo, Parere 20 maggio 2016, n. 141363, chiarisce i requisiti necessari per la creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio;
- il quarto, Parere 20 maggio 2016, n. 141293, risponde ad un quesito in merito alla scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d'esercizio.

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Legge di Stabilità 2016: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Circolare 18 maggio 2016, n. 20

Con la circolare 18 maggio 2016, n. 20, l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella legge di Stabilità 2016. Il documento di prassi si articola in sei capitoli, ognuno dei quali commenta le novità fiscali relative ad un diverso comparto impositivo. In particolare, tra le altre, vengono chiarite le seguenti tematiche:

Borse di studio Erasmus +: sono esenti da Irpef le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus + per il periodo 2014-2020; le borse di studio sono esenti da Irap per i soggetti che le erogano.

School bonus: è previsto un credito d'imposta per le erogazioni effettuate agli istituti scolastici per la loro manutenzione e potenziamento e per il sostegno agli interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta:

- è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% per quelle effettuate nel 2018;
- non è cumulabile con altre agevolazioni ed è previsto un tetto massimo di euro 100mila di spese agevolabili per ogni periodo d'imposta.

Detrazione Iva per l'acquisto dell'abitazione: il 50% dell'Iva corrisposta in relazione agli acquisti di abitazioni (di classe energetica A e B cedute da imprese costruttrici) effettuati entro il 31 dicembre 2016 è detraibile dall'Irpef dovuta in 10 quote annuali di pari importo.

Riqualificazione energetica: è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che si estende agli Iacp) per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente agli interventi realizzati su immobili di proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Iva agevolata su e-book: per applicare l'aliquota Iva agevolata del 4% agli e-book è necessario che la pubblicazione sia in possesso del codice Isbn o Issn e che abbia le caratteristiche distintive di giornali e notiziari quotidiani, dispacci di agenzie stampa, libri e periodici. L'aliquota agevolata si applica anche alla messa a disposizione on line dei prodotti editoriali.

Art bonus: diventa "a regime" il credito d'imposta del 65% a favore delle erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Riduzione dell'aliquota Ires: dall'1 gennaio 2017 l'aliquota Ires scenderà dal 27,5% al 24%. Di conseguenza sarà rideterminata l'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (dall'1,375% all'1,20%) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad Ires in Stati Ue o aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella white list.

Deduzione Irap per gli stagionali: è deducibile dalla base imponibile Irap il 70% dei costi sostenuti per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di 2 periodi d'imposta successivi (anche non consecutivi), a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto.

Esenzione Irap per i medici: è disposta l'esenzione Irap per i redditi professionali derivanti dall'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione, se risultano marginali rispetto a quelli conseguiti per l'attività svolta in una struttura ospedaliera.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Cartelle esattoriali notificate solo via Pec per imprese, società e professionisti

A decorrere dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi, potrà avvenire esclusivamente via Pec, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nel caso in cui il tentativo di notifica tramite pec non vada a buon fine, l'atto della riscossione dovrà essere depositato (preferibilmente in formato elettronico) presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Tale adempimento dovrà essere accompagnato dalla pubblicazione di un avviso sul sito internet del medesimo ente camerale.

Anche le persone fisiche che lo chiederanno, potranno ricevere gli atti tramite Pec.

IVA

Nuovi soggetti ammessi al rimborso Iva in via prioritaria

MEF, D.M. 29 aprile 2016

Il Decreto MEF 29 aprile 2016 ha individuato un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria, a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016; si tratta delle imprese che svolgono attività di:

- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento relative ad edifici.

Reverse charge su tablet PC, console e laptop

Agenzia Entrate, Circolare 25 maggio 2016, n. 21/E

Dallo scorso 2 maggio 2016 il reverse charge è stato esteso alle cessioni effettuate tra soggetti passivi di:

- console da gioco;
- tablet PC;
- laptop;

- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L'Agenzia Entrate ha precisato che:

- ai fini della individuazione dei beni indicati non assume alcuna rilevanza la denominazione "commerciale";
- l'obbligo di reverse charge si applica soltanto alle cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio: la fase del commercio al dettaglio è quindi esclusa dal reverse charge;
- le nuove regole si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio (60° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2016) e fino al 31 dicembre 2018;
- non saranno applicabili sanzioni per i comportamenti adottati fino al 26 maggio 2016.

IRPEF

Limite di reddito per il familiare a carico

Un familiare può essere considerato fiscalmente a carico se nel periodo d'imposta non ha superato il limite di reddito di 2.840,51 euro (art. 12, comma 2, del Tuir).

Nel calcolo di tale importo occorre tenere conto anche:

- del reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto all'imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi o del regime forfetario;
- del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
- di eventuali retribuzioni erogate da enti, organismi internazionali, consolati, Chiesa;
- della quota esente prevista per i lavoratori frontalieri;
- della rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Restano invece esclusi tutti gli altri redditi esenti e quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

LAVORO

I rimborsi carburante contraffatti sono causa di licenziamento

Corte di Cassazione, Sentenza 17 maggio 2016, n. 10069

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato la liceità del licenziamento del dipendente che ha gonfiato gli importi del rimborso carburante, anche se l'illecito è stato scoperto a distanza di tempo.

APPROFONDIMENTI

Il diritto camerale 2016

Il D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto:

- del 35%, per l'anno 2015,
- del 40%, per l'anno 2016, e
- del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2016, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. **Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 16 giugno 2016.**

Unioncamere ha illustrato alcune novità sull'invio dell'informativa relativa al versamento del diritto camerale 2016, annunciando che il servizio di mailing per l'annualità 2016 sarà erogato utilizzando il solo canale di invio tramite PEC, utilizzando la casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Il recapito delle informative via PEC sarà concluso entro il 31 maggio 2016.

Dal 6 maggio 2016 è inoltre disponibile il sito internet <http://dirittoannuale.camcom.it> che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2016, già ridotte del 40%, sono le seguenti:

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 52,80	€ 10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 120,00	€ 24,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Soggetti iscritti al REA	€ 18,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUEUTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità Locali	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
--------------	---

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che **per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 120,00.**

Il Super Ammortamento

La legge di Stabilità 2016 ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Con la circolare n. 23/E del 26.05. 2016 l'Agenzia Entrate ne ha illustrato i dettagli.

Soggetti interessati

Il cosiddetto "super ammortamento" è ammesso per:

- tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- gli esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, anche se applicano il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi gli imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi), nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sia mediante l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing (escluso il mero noleggio), sia per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e strumentali. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. In caso di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività: i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

I beni devono essere nuovi. L'agevolazione non spetta quindi per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Dall'ambito applicativo dell'agevolazione sono esclusi gli investimenti in:

- beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni indicati nella tabella seguente (allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).

Industrie manifatturiere alimentari	Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

Per i **beni realizzati in economia**, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base a criteri di competenza.

Nell'ipotesi in cui l'investimento sia realizzato mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.

Le spese di acquisizione dei **beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro** possono essere dedotte integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione.

Il super ammortamento è applicabile anche per i **mezzi di trasporto a motore**.

In particolare, per i veicoli per i quali è previsto un limite massimo di deducibilità (art. 614, comma 1, lettera b, Tuir), sono incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione fino a:

- 25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- 5.784,32 euro, per i motocicli;
- 2.892,16 euro, per i ciclomotori.

La maggiorazione è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo previsione contraria di legge.

Il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e pertanto non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

- il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;
- la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
- il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi;
- il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo;
- il calcolo del valore dei beni strumentali, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing rilevanti ai fini dell'elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

Il super ammortamento **si concretizza in una deduzione extracontabile e non deve essere imputato al conto economico**.

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileva in misura del 50%.

In sede di **determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2015**, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2015 non devono tenere conto della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d'imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato. Anche in sede di definizione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, andrà determinata senza tener conto del super ammortamento.